



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 46/26 DEL 3.10.2017**

---

**Oggetto:** Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".  
Indirizzi e modalità operative.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, riferisce che il Capo II del Titolo III della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni delle province e soggiunge che la Giunta regionale con la deliberazione n. 23/5 del 20.4.2016 ha approvato lo schema di assetto delle nuove province che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

Riferisce, altresì, che gli amministratori straordinari delle predette province, nominati ai sensi dell'art.24, comma 7, della predetta legge regionale n.2/2017 e successive modificazioni e integrazioni, restano in carica fino al 31 dicembre 2017, per cui si rende necessario impartire alcuni indirizzi operativi al fine di agevolare l'elezione dei relativi organi, come previsti dalla citata legge regionale e consentirne il regolare insediamento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Al riguardo fa presente che gli articoli 26, 27 e 28 della medesima legge regionale disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado. In particolare, precisa che:

1. i presidenti delle province e i consigli provinciali sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei rispettivi comuni di appartenenza, ai sensi della legge regionale n.2 del 2016;
2. per l'elezione dei predetti organi si applicano le citate norme regionali e, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art.1, commi 60, 61, 62 e 64 della legge n.56 del 2014 e quelle di cui all'art.1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n.32 del 1° luglio 2014 e n.35 del 19 agosto 2014;
3. il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;



4. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art.28 della legge regionale n.2. del 2016 e i colori delle schede di votazione vengono individuati come segue:

- fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
- fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
- fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
- fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
- fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
- fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
- fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
- fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;

5. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art.28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n.56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto 4).

6. si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio per cui, ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge regionale n.2 del 2016, le stesse costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione in essa residente. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto e ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui ai punti precedenti. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi assegnati a ciascuna provincia, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale.

7. tutte le operazioni elettorali sono svolte da un unico ufficio elettorale per provincia, come previsto dall'art. 27, comma 5, della legge regionale n.2/2016, costituito presso la sede di ciascun ente;

8. l'ufficio elettorale, in ciascuna provincia, dovrà essere costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento da emanare subito dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di indizione delle elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, del quale faranno



parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale; La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, constatato che il Direttore Generale della presidenza e degli enti locali e finanze hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame;

### DELIBERA

-di stabilire che l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali è indetta dal Presidente della Regione con proprio decreto;

-di stabilire, altresì, che le predette elezioni sono indette e si svolgono entro novanta giorni dalla scadenza del 31 dicembre 2017, al fine di consentire l'insediamento degli organi ordinari a norma di legge a decorrere dal 1° gennaio 2018;

-di approvare, per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali, i seguenti indirizzi e modalità operative:

1. i presidenti delle province e i consigli provinciali sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei rispettivi comuni di appartenenza, ai sensi della legge regionale n.2 del 2016;
2. per l'elezione dei predetti organi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n.2/2016 e, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art.1, commi 60, 61, 62 e 64 della legge n.56 del 2014 e quelle di cui all'art.1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n.32 del 1° luglio 2014 e n.35 del 19 agosto 2014.
3. il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
4. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art.28 della legge regionale n.2. del 2016 e i colori delle schede di votazione vengono individuati come segue:
  - a. fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
  - b. fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
  - c. fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
  - d. fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
  - e. fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
  - f. fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
  - g. fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;



- h. fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;
5. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art.28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n.56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto 4).
6. si considerano zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia Tempio per cui, ai sensi dell'art.27, comma 4, della legge regionale n.2 del 2016, le stesse costituiscono circoscrizioni territoriali per l'elezione dei consigli provinciali. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione in essa residente. Per l'elezione dei consiglieri provinciali spettanti a ciascuna zona omogenea è prevista l'istituzione di un distinto seggio per il voto e ai comuni ad essa appartenenti si applica la disciplina sul voto ponderato di cui ai punti precedenti. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali determina, sul totale dei seggi assegnati a ciascuna provincia, il numero di seggi spettanti a ciascuna zona omogenea, e il numero di seggi spettanti alla restante parte del territorio provinciale.
7. tutte le operazioni elettorali sono svolte da un unico ufficio elettorale per provincia, come previsto dall'art. 27, comma 5, della legge regionale n.2/2016, costituito presso la sede di ciascun ente;
8. l'ufficio elettorale, in ciascuna provincia, dovrà essere costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento da emanare subito dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di indizione delle elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale;

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru